



COMUNE DI NUVOLENTO

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 22/12/2022

OGGETTO: MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI). ESAME ED APPROVAZIONE

L'anno 2022 il giorno ventidue del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala consiliare, a seguito di convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. Sono presenti alla trattazione dell'argomento i Signori:

X	SANTINI GIOVANNI	Sindaco
X	PADOVANI BARBARA	Consigliere
X	TONNI STEFANO	Consigliere
X	VIGNOLO MARTINA	Consigliere
X	MORANDI ANGELA	Consigliere
	GNUTTI ENRICO	Consigliere
X	BIAVATI ANDREA	Consigliere
X	ENOBAS ESE CLAUDIO-EGHOSASERE	Consigliere
X	BRAGA VERONICA	Consigliere
X	CAPONITI SANTINA	Consigliere
	FEDERICI LUIGI	Consigliere
X	BIANCHINI SARA	Consigliere

Totale presenti: 10

Totale assenti: 2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Avv. Giovanni Santini, assume la presidenza ed espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su quest'ultimo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA l'introduzione da parte del Sindaco, avv. Giovanni Santini che rivolge la parola all'assessore Stefano Tonni per l'illustrazione del provvedimento e uditi gli interventi così come si sono susseguiti e che saranno riportati nella trascrizione della fonoregistrazione della seduta consiliare, che sarà allegata quale parte integrante e sostanziale alla deliberazione di approvazione della lettura verbali seduta precedente, afferente alla seduta odierna;

PREMESSO che:

- la disciplina della TARI, è contenuta nell'art. 1 comma 641 e seguenti della Legge n.147/2013 e s.m.i.;
- con Deliberazione di Consiglio comunale 10 del 28/07/2020 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), successivamente modificato e integrato con deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 29/06/2021;

RICHIAMATI alcuni principi in ordine al riconoscimento della potestà regolamentare degli enti locali:

- D.Lgs. 267/2000, art. 1 commi 3 e 4: *"3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. 4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni"*.
- D.Lgs. 267/2000, art. 3 comma 4 *"I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento delle finanze pubbliche"*;
- D.Lgs. 267/2000, art. 42 comma 2, lett. f: *"2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali... f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni della relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"*;
- D.Lgs. 267/2000, art. 149 commi 1, 2 e 3: *"1. L'ordinamento della finanza locale è riservato alla legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale. 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. 3. La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- la legge n. 147/2013, art. 1, commi 659 e 660 riguardanti specificatamente la TARI;

VISTO l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 15 del 18 gennaio 2022 “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e l'allegato A “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF”;

DATO ATTO che si rende necessario aggiornare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con le prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e nel relativo allegato A “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani- TQRIF”, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

RITENUTO, pertanto, di ottemperare all'integrazione e alla modifica del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), con decorrenza 1° gennaio 2023;

VISTO l'articolo 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATI:

- l'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
- l'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, alcune regole che si affiancano a quelle di carattere speciale già vigenti per gli atti relativi a determinati tributi;

VISTO ed ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VISTI:

- il “Regolamento generale delle entrate comunali” di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, così come approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 in data 20/04/2021 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 47 del 22.12.2022;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

ATTESO CHE l'articolo 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 attribuisce al consiglio la competenza in materia di istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

DATO ATTO CHE sulla presente deliberazione è stato acquisito il prescritto parere dell'organo di revisione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile della direzione dell'ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – servizi tributari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile reso dal responsabile dell'ufficio unico intercomunale – Mazzano, Nuvolera e Nuvolento servizi economico-finanziari, rag. Claudio Ferrari, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e degli artt. 56 e 57 del regolamento di contabilità;

CON VOTI favorevoli n.10, contrari nessuno, astenuti nessuno, resi in forma palese per alzata di mano da n.10 consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. *DI RICHIAMARE* le premesse e l'intera narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. *DI APPROVARE*, a seguito di modifiche ed integrazioni apportate in attuazione delle prescrizioni contenute nella Deliberazione Arera n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022 "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" e nel relativo allegato A "Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF", il Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti (TARI), che allegato alla presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 43 articoli (allegato A);
3. *DI PRECISARE* che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023 previo rispetto del termine di pubblicazione previsto dall'art. 13, commi 15, 15bis e 15 ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.;
4. *DI DARE ATTO* che il Responsabile dell'Ufficio Unico intercomunale Mazzano, Nuvolera e Nuvolento – Servizi Tributari, Rag. Claudio Ferrari, è responsabile del procedimento e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
5. *DI PUBBLICARE* il presente regolamento sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 nella sottosezione di primo livello "Disposizioni generali", sotto-sezione di secondo livello "Atti generali";
6. *DI INSERIRE* copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio previsto dal comma 15 ter del medesimo articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
7. *DI DARE ATTO*, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 1199/71.

Letto, confermato e sottoscritto

il Sindaco
Avv. Giovanni Santini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro